

niti di regolari recapiti vennero a confugiarsi in questa nostra terra, debbano nel lasso di giorni quindici averla abbandonata. Il Governo confida nell'esatto adempimento di questa Sovrana prescrizione, e non dubita che il beneficio accordato fin ora sia per ritenersi contro il benefattore, ma che non potrebbe più continuarlo. Nel tempo medesimo lo stesso Generale Consiglio ha ordinato che nuovamente siano intimati, come s'intimano per mezzo del presente, tutti quelli che hanno fatto acquisto di armi da munizione dai soldati del Corpo Garibaldi, a darne denuncia e farne la consegna al quartiere de' Gendarmi in questo Borgo entro il termine di giorni tre dalla data d'oggi, sotto la comminatoria di quelle pene stesse che sono applicate dalle nostre leggi ai ritenitori di armi proibite, riserbandosi il Governo di procedere anche per inquisizione, e alle visite domiciliari, ove rimanesse inefficace questa nuova intimazione.

San Marino 18 settembre 1849.

(Arch. Gov. di San Marino, Reggenza, Carteggio 1849, Busta 169, senza numero).

XXV.

Repubblica di San Marino

Addì 29 ottobre 1849.

(Specifica delle armi, che furono lasciate in questo Stato dalla Banda Garibaldi, le quali il Governo della Repubblica ha requisito, e che consegna al Governo Pontificio a norma delle intelligenze prese col medesimo).

Fucili a percussione con baionetta . . .	N. 17
Detti senza baionetta	> 12
Altro crepato e con baionetta rotta . . .	> 1
Fucili a scaglia con baionetta	> 13
Detti senza baionetta	> 13

Totale dei fucili N. 56

Squadroni dritti da Cavalleria con fodero d'acciario	N. 3
Detti con fodero di cuoio	> 2
Squadroni ritorti con fodero d'acciario . . .	> 4

Totale degli Squadroni N. 9